



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

TRENTO

C O P I A

☐ Affissa all'Albo Pretorio
il 02/01/2025

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2025.

Nr. Progr. **33**

Data 30/12/2024

Seduta Nr. 8

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/12/2024 Ore 18:00

Il TRENTA del mese di dicembredue milaventiquattro alle ore 18:00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Deflorian Maria Chiara	SINDACO	Presente
Vanzetta Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Giacomuzzi Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Partel Erik	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Comini Marzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Vanzetta Maurizio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Polo Sofia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZORZI ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Varesco Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Giacomuzzi Martina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Partel Elvis	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Vanzo Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Felicetti Sonia	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Totale Present	11	Totale Assenti
		2

Assenti giustificati i signori:

VANZO ANDREA; FELICETTI SONIA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Degiampietro Luisa

In qualità di SINDACO, il Sig. DEFLORIAN MARIA CHIARA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., approvato con deliberazione consiliare nr. 6 dd. 06.03.2015, e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare nr. 34 dd. 27.12.2023, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni per l’anno 2024:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione d'imponibile
Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	0%		
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 354,77	
Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a parenti entro il secondo grado che li utilizzano come abitazione principale	0,35%		
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998	0,35%		
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze oggetto di locazione ai sensi della L. 431/1998 (locazione a fini abitativi)	0,55%		
Fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2 Fabbricati di categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000 Fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000	0,55%		
Fabbricati di categoria catastale D3, D4, D6 e D9 Fabbricati di categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000 Fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000	0,79%		
Fabbricati di categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita uguale o inferiore ad € 25.000	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita superiore ad € 25.000	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati destinati ed utilizzati come “scuola paritaria” Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e non abitativo non compresi nelle categorie precedenti	0,95%		
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,895%		

Preso atto che con l’IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili di categoria catastale D la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che per l’IM.I.S. il quadro di riferimento in vigore nel periodo d’imposta 2024, per quanto riguarda aliquote, esenzioni ed agevolazioni, rimarrà, allo stato attuale della normativa, sostanzialmente invariato e consolidato anche per il 2025.

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli

articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 354,77, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2025, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Visto lo schema di calcolo del gettito IM.I.S. previsto, predisposto dal Servizio Entrate, e fissato l'obiettivo di gettito per l'anno 2025 nell'importo di € 890.000,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- assimilazione ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, per le seguenti fattispecie:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
- possibilità di deliberare un'aliquota agevolata, comunque non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'aliquota agevolata è applicabile ad un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- possibilità di deliberare un'aliquota agevolata, comunque non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- possibilità di deliberare un'aliquota agevolata per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della L. 431/1998 (locazioni ad uso abitativo), comunque non inferiore all'aliquota stabilita per le

abitazioni principali ed all'aliquota stabilita per le locazioni a canone concordato. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

- possibilità di stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- possibilità di stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.

Si propone, pertanto, di confermare anche per l'anno 2025 le aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS determinate per l'anno 2024, così come sopra specificate.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione d'imponibile
Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	0%		
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 354,77	
Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado che li utilizzano come abitazione principale	0,35%		
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998	0,35%		
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze oggetto di locazione ai sensi della L. 431/1998 (locazione a fini abitativi)	0,55%		
Fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2 Fabbricati di categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000 Fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000	0,55%		
Fabbricati di categoria catastale D3, D4, D6 e D9 Fabbricati di categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000 Fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000	0,79%		
Fabbricati di categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita uguale o inferiore ad € 25.000	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore ad € 25.000	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle	0,00%		

organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.			
Altri fabbricati ad uso abitativo e non abitativo non compresi nelle categorie precedenti	0,95%		
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,895%		

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro i termini di cui all'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Maria Chiara Deflorian

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 LR 2/2018)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal giorno **02/01/2025** per **10** giorni consecutivi.

Ziano di Fiemme, 02/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2025 ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Ziano di Fiemme,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Ziano di Fiemme, lì 02/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa Degiampietro